

CAMERA DEI DEPUTATI N. 875

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AGRÒ, GIOVANARDI, ADOLFO, CIRO ALFANO, BAIAMONTE, BERNARDO, CAPITANIO SANTOLINI, CARLUCCI, DELFINO, DI VIRGILIO, GRASSI, LUCCHESI, MARTINELLO, TASSONE, TUCCI, ZINZI

Disciplina dell'attività delle discoteche e delle sale da ballo

Presentata il 23 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La finalità della presente proposta di legge consiste nell'adozione di misure volte a ridurre, per quanto possibile, il drammatico fenomeno degli incidenti stradali, spesso mortali, che si verificano soprattutto nelle notti del fine settimana e che coinvolgono, principalmente, i giovani che escono dalle discoteche e dai locali di ritrovo notturno. Il divertimento e lo svago dovrebbero rappresentare per i giovani un importante momento di crescita personale in quanto volti a favorire le occasioni di incontro, i rapporti interpersonali e la comunicazione sociale. Purtroppo oggi questo accade sempre più raramente: i ragazzi frequentano fino all'alba locali dove si balla al suono di musiche assordanti e dove sono sottoposti per diverse ore a un vero e proprio bombardamento visivo e uditivo; se a ciò si aggiunge l'abuso di bevande alcoliche, vendute senza alcun limite di orario, o addirittura l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si individuano facilmente le

cause dei gravi incidenti automobilistici che avvengono all'uscita delle discoteche o dei locali notturni, i quali hanno determinato un forte allarme sociale, sollevando pertanto evidenti problemi di ordine e di sicurezza pubblici.

L'orario maggiormente a rischio è compreso tra le ore 22 del venerdì e le ore 6 del sabato (cosiddetti « incidenti del venerdì notte ») e tra le ore 22 del sabato e le 6 della domenica (cosiddetti « incidenti del sabato notte »). Le cause più frequenti sono l'eccesso di velocità, il mancato rispetto delle regole di precedenza, del sorpasso e della distanza di sicurezza, la distrazione nella guida, e soprattutto, lo stato psico-fisico alterato per l'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché altre circostanze riferibili allo stato psico-fisico determinato dalle condizioni ambientali delle discoteche e dei ritrovi notturni stessi (inquinamento acustico e visivo). Sono queste le cosiddette « circostanze di incidente », desumibili dal-

l'esame delle rilevazioni effettuate dall'autorità pubblica (polizia stradale, carabinieri o polizia municipale) sul luogo dell'evento, che confermano quanto rilevato, ossia che le circostanze più frequenti di incidente risalgono proprio agli errati comportamenti di guida del conducente, e che la frequenza più elevata di incidente è da addebitare al mancato rispetto della distanza di sicurezza, seguita dalla guida distratta o ad andamento indeciso e dall'eccesso di velocità. Tuttavia, è necessario osservare come gli incidenti con elevato indice di mortalità siano principalmente quelli dovuti ad un anormale stato psico-fisico del conducente che determina una perdita di controllo del veicolo.

La spiegazione di un così elevato fattore di rischio, che caratterizza gli incidenti causati da uno stato psico-fisico alterato, si rinviene principalmente nella guida in stato di ebbrezza o nella guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In questo contesto, il principale obiettivo della presente proposta di legge è quello di eliminare l'intollerabile perdita di vite umane così giovani, e anche quello di ridurre l'elevato costo sociale e, secondariamente, economico che queste stragi determinano.

Dai dati forniti dall'EURISPES risulta infatti che l'impatto psicologico per le famiglie è drammatico: il 91 per cento dei soggetti coinvolti negli incidenti resta traumatizzato, il 70 per cento non riesce più a guidare, il 50 per cento dei sopravvissuti presenta danni cerebrali. Senza contare l'ingente onere finanziario a carico del Servizio sanitario nazionale per la lunga e complessa assistenza sanitaria derivante dall'elevato numero di feriti.

Bisogna, infine, accennare a un'altra categoria di costi generata dalle cosiddette « stragi del sabato sera »: i costi relativi ai danni materiali prodotti, i costi amministrativi e o costi giudiziari. Nei costi amministrativi possono essere ricompresi, ad esempio, i costi inerenti gli interventi delle autorità pubbliche (polizia stradale, polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco). Nei costi giudiziari, invece, sono incluse tutte quelle spese sostenute dal-

l'amministrazione giudiziaria per il contenzioso derivante da responsabilità civile automobilistica.

Per l'insieme delle considerazioni esposte, si avverte l'esigenza di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le norme che regolano le attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni, atteso che il fenomeno delle « stragi del sabato sera » assume ormai rilievo come questione di ordine pubblico e deve essere conseguentemente affrontato con gli strumenti che il nostro ordinamento prevede per le situazioni che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini. In tale modo è possibile evitare pericolose diversificazioni che, motivate dalla concorrenza tra gli operatori del settore, determinerebbero, quale prevedibile conseguenza, il fenomeno della « peregrinazione » alla ricerca di locali aperti, magari anche in altre regioni.

Si rammenta che l'esigenza sottesa alla presente proposta di legge è stata posta all'attenzione del Parlamento già nelle precedenti legislature. In particolare, tutti i progetti di legge presentati (il cui *iter* non si è concluso) si prefiggevano lo scopo comune di fissare in maniera univoca per tutto il territorio nazionale l'orario di chiusura degli esercizi di intrattenimento.

La necessità di contrastare il fenomeno delle « stragi del sabato sera » si riafferma nuovamente in questo provvedimento, la cui finalità principale consiste dunque nella regolamentazione omogenea a livello nazionale dell'attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni.

Scopo del presente progetto di legge non è soltanto quello di limitare l'orario di apertura notturna delle discoteche e delle sale da ballo, ma anche quello di stabilire una disciplina delle attività e del funzionamento finalizzata principalmente a contenere i descritti rischi sociali, nonché a riscoprire l'esatto ruolo che il divertimento e lo svago devono svolgere nella vita di ciascuno di noi. Questo intervento normativo non vuole essere in alcun modo punitivo nei confronti dei giovani, ma intende soprattutto aiutarli a riscoprire un

nuovo modo di utilizzare il tempo libero e contemporaneamente venire incontro alle aspettative dei genitori che attendono da tempo un segnale dalle istituzioni.

Per quanto concerne i punti salienti del testo in esame, l'articolo 1 stabilisce quale requisito per la concessione della licenza ai gestori di pubblici esercizi, locali e circoli che erogano servizi di intrattenimento musicali e danzanti la previa iscrizione del titolare in un apposito registro tenuto presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, novellando il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, mediante l'introduzione dei nuovi articoli 68-*bis* e 68-*ter*.

Il medesimo articolo 1 disciplina, altresì, la durata massima delle attività di intrattenimento musicale e danzante, stabilendo che nei predetti esercizi le stesse debbano cessare entro le ore 3 del mattino. La prosecuzione di tale attività fino alle ore 4 nei mesi di giugno, luglio e agosto si giustifica in relazione alle più ampie possibilità di recupero fisico presenti in un periodo dell'anno in cui sono maggiori i momenti di riposo. Va tuttavia precisato che con tale disposizione non si vuole incidere sull'orario di chiusura degli esercizi interessati, che non è oggetto di regolamentazione da parte del legislatore statale. La norma si limita, infatti, a introdurre un vincolo limitato solo alle attività musicali e danzanti, prevedendo, del resto, che gli avventori presenti nei locali al momento della cessazione delle predette attività possano continuare a trattenervisi. Esplicite deroghe al predetto obbligo sono previste solo in limitatissimi casi: il 31 dicembre, a Ferragosto e nei giorni di carnevale, in cui si è soliti festeggiare. Altra deroga è quella prevista per le isole, nelle quali è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato.

Poiché l'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche è ritenuto concausa degli incidenti stradali che coinvolgono soprattutto i giovani, sono previsti, sempre all'articolo 1, i divieti di vendita e di consumo di tali bevande tra le ore 2 e le ore 6. Va precisato che tale prescrizione è

estesa a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, che sono, altresì, tenuti a distribuire gratuitamente acqua, e non ha, quindi, un ambito di applicazione limitato alle sole discoteche e sale da ballo, per le quali, peraltro, i citati divieti operano comunque a partire dall'ora precedente alla cessazione delle attività musicali o danzanti. Con riferimento a tali esercizi è stato, inoltre, introdotto un vincolo in ordine al prezzo di vendita delle bevande non alcoliche finalizzato ad incentivarne l'uso a scapito di quelle alcoliche.

Il più generale problema del contrasto all'alcolismo è affrontato, nei successivi articoli da 2 a 5. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, che introduce nel citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il nuovo articolo 86-*bis*, si dispone che Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro della salute, abbia la facoltà di sospendere il rilascio delle licenze per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, che viene comunque vietata tra le ore 23 e le ore 8 nei casi in cui avvenga in forma ambulante, con apparecchi di distribuzione automatica o sulle aree pubbliche o negli esercizi siti nelle aree di servizio delle strade. Il disfavore nei confronti del consumo notturno di alcolici, laddove possa tradursi in un rischio per l'ordine e la sicurezza pubblici, è, del resto, confermato dal divieto di trasportare nelle autovetture bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori aperti dalle ore 22 alle ore 6.

L'articolo 2 reca, poi, altre disposizioni in materia di contrasto all'alcolismo, quali l'obbligo di apporre sui contenitori delle bevande alcoliche e superalcoliche le informazioni in ordine al loro corretto consumo, che i Ministri dell'interno e della salute sono chiamati a dettare, nonché l'obbligo ai titolari di tutti gli esercizi in cui si vendono o si somministrano alimenti e bevande di esporre in modo visibile l'indicazione di quali siano i soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 689 del codice penale, vige il divieto di vendita previsto per alcolici e superalcolici.

L'articolo 3 del provvedimento interviene sull'articolo 689 del codice penale,

riscrivendone il primo comma, di cui peraltro non altera significativamente la portata, limitandosi a specificare che la sanzione dell'arresto fino ad un anno si applica a chiunque venda per asporto o somministri bevande alcoliche o superalcoliche ai minori di anni 16 o a chi si trova in manifeste condizioni di deficienza psichica.

L'articolo 4 è invece volto a inasprire il divieto di vendita al banco di bevande alcoliche nelle aree di servizio lungo le autostrade, già previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati). Tale prescrizione, infatti, oltre a essere estesa anche alle bevande superalcoliche, riguarderà anche la somministrazione e il consumo, con uno slittamento di un'ora dell'arco temporale attualmente previsto per l'operare del divieto. La parte del testo dedicata alle disposizioni di contrasto dell'alcolismo si conclude con l'articolo 5, che rimanda, per la definizione delle locuzioni « bevande alcoliche » e « bevande superalcoliche », più volte utilizzate nel provvedimento, alle definizioni già introdotte nell'ordinamento dall'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 125 del 2001.

L'articolo 6 della proposta di legge prevede la possibilità per il questore di stabilire il divieto di accesso alle discoteche e alle sale da ballo, che non può avere durata superiore a un anno, nei confronti di coloro che risultano condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti puniti ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Gli articoli 7, 8 e 9 affrontano le problematiche connesse alla persistenza e al volume della musica, al microclima dei locali e all'intermittenza delle luci, nel presupposto che si tratti di fattori che, a vario titolo, possono indurre nei frequentatori delle discoteche e delle sale da ballo l'insorgere di condizioni psico-fisiche inadeguate alla guida dei veicoli.

Con l'articolo 7 si rimette, in particolare, a un regolamento governativo di

attuazione la fissazione dei ritmi di diffusione della musica, che devono essere determinati in modo da assicurare pause temporali e una diminuzione graduale del volume nell'ora precedente alla cessazione delle attività di intrattenimento musicale e danzanti. Con lo stesso strumento normativo sono altresì disciplinati l'uso delle luci, comprese quelle stroboscopiche e a intermittenza, i parametri microclimatici delle sale, in termini di temperatura, di ricambio d'aria e di tasso minimo di anidride carbonica, e l'uso dei fumogeni e dei fasci di luce. Si prevede altresì che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, i gestori debbano adeguare i loro locali alle disposizioni del medesimo.

L'articolo 8 introduce uno strumento importante per valutare l'impatto effettivo delle prescrizioni contenute nella legge e, più in generale, il rapporto tra gli eventi mortali e traumatologici connessi agli incidenti stradali che si verificano nelle ore notturne e l'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e di bevande alcoliche e superalcoliche. Si tratta dell'attività di monitoraggio, attribuita al Ministero della salute, che la esplicherà anche sulla base dei dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro. È, peraltro, previsto che un decreto del Ministro dell'istruzione promuova, nell'ambito delle iniziative e dei programmi sociali, scolastici e dei corsi universitari, piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 9 prevede l'applicazione di sanzioni nel caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7.

L'articolo 10 reca la clausola in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'ultimo articolo dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 68-*bis*. — 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per i pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi, anche all'aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.

3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, previste dal medesimo comma 1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, nei mesi di giugno, luglio e agosto, entro le ore 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 e, comunque, non possono riprendere nelle otto ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì

di carnevale. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.

4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 2 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.500 euro.

6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Nelle ipotesi previste dal terzo comma del medesimo articolo 666 del codice penale, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni. In presenza di trattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori.

7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3 del presente articolo, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

ART. 68-ter. — 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è

effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario della prefettura — ufficio territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle associazioni nazionali dei gestori delle discoteche e delle sale da ballo ».

2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di discoteche o sale da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-*bis*, comma 1, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-*ter*, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-*bis* del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-*ter*, comma 1, lettera a), del citato testo unico, introdotto dal medesimo comma 1 del presente articolo. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro

dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.

ART. 2.

(Disposizioni per il contrasto dell'alcolismo).

1. Dopo l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 86-bis. — 1. Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro della salute, ha facoltà di sospendere su tutto il territorio nazionale o in singole province il rilascio delle licenze di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il divieto si applica alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata. Le regioni e le altre amministrazioni locali sono tenute ad adeguare le proprie disposizioni al suddetto decreto ».

2. Sono vietate la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in forma ambulante e sulle aree pubbliche, negli esercizi siti nelle aree di servizio delle strade e con apparecchi di distribuzione automatica dalle ore 23 alle ore 8.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche, negli orari di cui al comma 2, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psico-fisiche degli avventori.

4. È vietato trasportare dalle ore 22 alle ore 6 in autovetture bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori aperti.

5. Con decreto dei Ministri dell'interno e della salute sono determinate le indicazioni per il corretto consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche che de-

vono essere apposte, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui contenitori delle stesse.

6. È vietato qualsiasi messaggio pubblicitario che assimili il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ad avvenimenti sportivi o ad eventi musicali.

7. È vietata qualsiasi promozione volta a favorire il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.

8. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 3.

*(Modifica all'articolo 689
del codice penale).*

1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche e superalcoliche ai minori degli anni sedici o a chi si trovi in manifeste condizioni di evidente deficienza psichica è punito con l'arresto fino a un anno ».

ART. 4.

*(Modifiche all'articolo 14 della legge
30 marzo 2001, n. 125).*

1. All'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 23 alle ore 7 »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade».

ART. 5

(Definizione di bevande alcoliche e superalcoliche).

1. Ai fini della presente legge, per bevande alcoliche e superalcoliche si intendono i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125.

ART. 6.

(Divieto di accesso).

1. Nei confronti di coloro che risultano condannati con sentenza definitiva, per uno dei delitti puniti ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore può stabilire il divieto di accesso alle discoteche e alle sale da ballo.

2. Il divieto di cui al comma 1 ha effetto dalla notifica all'interessato e non può avere durata superiore a un anno.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

ART. 7.

(Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione).

1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge

26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, negli esercizi di cui all'articolo 68-*bis* del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli e i mutamenti di illuminazione, nonché l'autorità competente a eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti principi:

a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-*bis* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;

c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci a intermittenza nell'ora antecedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-*bis* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;

e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale e al numero massimo delle persone ospitabili;

f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;

g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci *laser* con potenza superiore a 100 watt.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali alle disposizioni del medesimo regolamento.

3. I locali di cui all'articolo 68-*bis*, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono dotati di supporti tecnici idonei a garantire l'osservanza delle prescrizioni previste dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al comma 1. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e del lavoro e della previdenza sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego di tali supporti tecnici nonché il termine entro il quale ne diventa obbligatorio l'uso.

4. La mancata installazione e attivazione dei supporti tecnici entro il termine previsto ai sensi del comma 3, ovvero l'irregolare o mancato funzionamento dei supporti medesimi, comporta il diniego di rilascio o la sospensione della licenza per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-*bis* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino a quando non si verifica la installazione, l'attivazione e il ripristino del corretto funzionamento di tali supporti tecnici.

ART. 8.

(Monitoraggio).

1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate

agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l'entità del fenomeno e il suo collegamento con gli orari di cessazione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 68-*bis* del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché con l'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e di bevande alcoliche o superalcoliche.

2. Con decreti del Ministro dell'istruzione o del Ministro dell'università e della ricerca, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della solidarietà sociale, nell'ambito delle iniziative e dei programmi sociali e scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche e di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall'insufficienza di riposo notturno.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. Per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 1.000 euro a 2.000 euro;

b) per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da 3.000 euro a 5.000 euro, nonché la sospensione della licenza dell'esercizio per trenta giorni;

c) per la successiva violazione accertata, da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché la revoca della licenza dell'esercizio.

2. Ai fini della sospensione o della revoca della licenza dell'esercizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.

ART. 10.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0012730